



**BANDO
PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2022**

Ambito Territoriale n. 23

COMUNE CAPOFILA: Fossano

Elenco Comuni appartenenti all'Ambito territoriale n. 23, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BENE VAGIENNA, CASTELLETTO STURA, CENTALLO, CERVERE, FOSSANO, GENOLA, LEQUIO TANARO, MONTANERA, SALMOUR, SANT'ALBANO STURA, TARANTASCA, TRINITA', VILLAFALLETTO

COMUNE DI MONTANERA

Visti:

- la Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. n. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 Settembre 2022 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2022;
- la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Fossano n. 259 del 20/10/2022 ad oggetto: Fondo di Sostegno alla Locazione (art. 11 L. 431/98) - Approvazione bando e modulo di domanda per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2022;

RENDE NOTO

che dal 02 novembre 2022 al 16 dicembre 2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022. Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 anche i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all' erogazione dei contributi a *"comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"*.

ART. 1

REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando emesso dai Comuni appartenenti all'Ambito n. 23:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 23.

3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00.

4. siano in possesso di attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce "SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO" uguale o inferiore a € 13.619,58 (equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022) e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dall'attestazione ISEE 2022) superiore al 14 per cento.

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2022 alla voce "SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO" superiore a € 13.619,58 ma inferiore a € 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dall'attestazione ISEE 2022) risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia a e b il valore dell'indicatore ISEE deve essere inferiore a € 21.752,42 (limite 2022 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici.

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO).

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022.

8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/200 s.m.i.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- copia integrale del contratto d'affitto in corso di validità e regolarmente registrato;
- in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 8;
- in caso di reddito complessivo pari a 0 oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
- copia delle ricevute di pagamento del canone 2022 (eventuali integrazioni di documentazione sono possibili entro il termine del **30 dicembre 2022**).

ART. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2022

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

2. il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.

3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art. 2, comma 3 del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 50,00.
5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione tramite bonifico su c/c bancario intestato al beneficiario.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente il termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando (scaricabile dal sito internet www.comune.montanera.cn.it/) deve essere presentata al Comune di MONTANERA dal 02/11/2022 fino al 16/12/2022 con le seguenti modalità:

- consegna diretta del formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo;
- tramite spedizione via mail all'indirizzo di posta certificata del Comune di Montanera: montanera@cert.ruparpiemonte.it.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta ai partecipanti ai quali è stato riconosciuto il contributo contenete l'importo dello stesso.
- pubblicazione dell'elenco di tutti i partecipanti (utilizzando l'assegnazione di numeri in sequenza da assegnare a ciascun utente seguendo l'ordine di arrivo delle domande in luogo dei nominativi per il rispetto della legge sulla privacy) sia sul sito del Comune, sia in formato cartaceo in luoghi idonei alla consultazione diretta da parte del pubblico.

ART. 6 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione comunale procede a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
 - a) Il titolare del trattamento è il Comune di Montanera, via Cavour 12: tel. 0171 798280 - fax 0171 798104 – e-mail: montanera@ruparpiemonte.it – pec: montanera@cert.ruparpiemonte.it;
 - b) I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: email: gabrielecarazza@yahoo.it - pec: gabriele.carazza@ordineavvocatimondovi.eu;
 - c) I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente richiesti e previsti; la base giuridica del trattamento è la necessità di assolvere all'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposto, nonché di adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da Responsabili esterni e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio nonché, ricorrendone i presupposti, per istruire le eventuali richieste di contributo a Enti terzi;
 - e) I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - f) Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento;
 - g) Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, email: garante@gpdp.it, fax: (+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: (+39) 06.69677.1;
 - h) La mancata comunicazione di dati personali richiesti comporta l'impossibilità di erogare i servizi.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Segretario comunale